

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia

delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative

Servizio I - Interventi per il Lavoro, Cantieri di lavoro e

Fondo Siciliano per l'Occupazione

Via Imperatore Federico, 70 - 90143 PALERMO

Tel. 091/7078526/397

Email: amartinico@regione.sicilia.it

Prot. n° 4912

Palermo, li 30 Gennaio 2014

Oggetto: **Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e s.m.i. – Cantieri di servizi riservati ai soggetti fruitori del Reddito minimo di inserimento. Precisazioni.**

AI COMUNI DELLE PROVINCE DI
CALTANISSETTA ED ENNA
DESTINATARI DEL
REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO
LORO SEDI

Alcuni Comuni delle province di Caltanissetta ed Enna, relativamente ai Cantieri di Servizi di cui alla L.R. 5/2005, hanno avanzato richiesta di parere in ordine alla estensibilità ai suddetti Cantieri delle indicazioni contenute nella nota di chiarimenti n. 2711 del 17/01/14, riferita ai Cantieri di servizi di nuova istituzione, di cui alla Direttiva assessoriale del 26/07/13 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23/08/13, e più specificatamente, in ordine alla questione relativa al possesso di beni immobili da parte dei beneficiari e dei singoli componenti dello stesso nucleo familiare.

A tal proposito si comunica che, per ovviare a evidenti disparità di trattamento, tali indicazioni devono estendersi anche ai Cantieri di Servizi di cui trattasi ricomprendendo, nel novero delle unità immobiliari ininfluenti ai fini dell'ammissione nei programmi di lavoro, anche gli immobili dichiarati inagibili con provvedimento formale delle competenti autorità.

E' stato inoltre richiesto il parere di quest'Ufficio sulle sanzioni da applicare, nel caso di dichiarazioni mendaci ovvero incomplete, nelle autocertificazioni rilasciate dai beneficiari.

Fermo restando le implicazioni di ordine giudiziario, che non rientrano nella sfera delle competenze di questo Servizio, i Comuni, e più nello specifico i Servizi sociali dei Comuni stessi, devono valutare i diversi livelli di trasgressione illecita riferibili alle dichiarazioni mendaci o incomplete rilasciate dagli interessati posto che, come più volte ribadito, l'intervento riguarda nuclei familiari a rischio di marginalità sociale.

Codesti Comuni, pertanto, dovranno distinguere le dichiarazioni volutamente mendaci, volte a procurarsi un illecito vantaggio economico, da quelle ove la dichiarazione non veritiera possa essere riferita a mera disattenzione o al falso

convincimento che i redditi non esplicitati (trattandosi di redditi particolari) non dovevano essere dichiarati.

Il giudizio e la conseguente sanzione devono essere commisurati all'entità dell'omissione tenendo conto anche della condizione socio economica del soggetto dichiarante, del livello culturale e dello stato fisico e/o psichico.

Si sottolinea, peraltro, che l'unico caso di esclusione dai programmi di lavoro previsto è quello codificato alla lett. c) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 237/98.

Negli altri casi è prevista la sospensione per un periodo congruo in relazione alla gravità ed all'entità delle omissioni nelle dichiarazioni rese.

Quanto in premessa, ovviamente, soltanto nel caso in cui il soggetto beneficiario del trasferimento monetario abbia continuato a possedere, nonostante la dichiarazione incompleta, i requisiti per la partecipazione ai programmi di lavoro.

Infine, si precisa che nel caso in cui il titolare del beneficio divenga inabile al lavoro oppure deceda può subentrargli altro componente dello stesso nucleo familiare, idoneo allo svolgimento dell'attività prevista nel programma di lavoro. Anche in questo caso il subentro è possibile a condizione che nel nucleo familiare considerato permangano i requisiti per fruire del trasferimento monetario.



Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. A. Silvia Martinico)